



ATTENZIONE ALLE TELECAMERE IN AZIENDA

L'argomento è particolarmente delicato quindi richiede molta attenzione e rispetto delle disposizioni. L'installazione di telecamere in azienda infatti coinvolge due distinte normative complesse, quella specifica per i lavoratori, art.4 L.300/70, e quella sulla privacy, D.Lgs196/03, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza.

Questo comporta che, l'eventuale inadempimento di quanto previsto, possa portare all'applicazione di sanzioni che vanno **da trentamila euro a centottantamila euro !!!**

Per la configurazione del reato è sufficiente la sola installazione degli impianti di controllo anche se non ancora attivati; inoltre la normativa si applica anche ad eventuali telecamere finte.

Ulteriormente, anche la ripresa di immagini con una telecamera-videocitofono, anche se non registrate ma visibili su un monitor, costituisce trattamento di dati personali in quanto certifica la presenza di determinati soggetti in un determinato luogo.

Pertanto gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, e la loro installazione **DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA** con accordo sindacale od autorizzazione della Direzione del Lavoro Competente.

Tuttavia l'accordo sindacale e/o l'autorizzazione della DTL non sono necessari unicamente per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e quando gli strumenti di controllo a distanza sono utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (casi particolari).

Per l'installazione di dispositivi di riconoscimento vocale o facciale o comunque biometrico, vige l'ulteriore obbligo di autorizzazione da parte del garante della privacy.

Anche gli impianti di localizzazione satellitare, GPS installati sui veicoli aziendali, possono essere installati/utilizzati solo a seguito di preventiva autorizzazione, in quanto sono un elemento aggiunto agli strumenti di lavoro.

Video-sorvegliare un ambiente significa automaticamente trattare dati personali di coloro che vengono ripresi, tale fatto deve essere oggetto di adeguata informativa nei confronti di chi sta per accedere o si trova nell'ambiente stesso.

Inoltre, le informazioni raccolte, sono utilizzabili da parte del datore per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (anche disciplinari), a condizione che i lavoratori siano adeguatamente informati sulle modalità d'uso degli strumenti e sull'effettuazione dei controlli.

Le telecamere possono riprendere l'attività lavorativa a distanza dei lavoratori solo se in via occasionale ed esclusivamente finalizzata alla sicurezza aziendale e dello stesso dipendente e la visione sia consentita solo in presenza di eventuali violazioni, furti, atti di vandalismo ecc. (una volta denunciate all'autorità giudiziaria).



Infine l'azienda deve sempre garantire misure tecniche/organizzative per la cancellazione delle immagini registrate, anche in forma automatica, e garantire che l'accesso alle immagini sia possibile solo al personale autorizzato.

DECALOGO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI VIDEOCAMERE :

- OBBLIGO DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE (sindacale o DTL)
- OBBLIGO DI ESAUSTIVA INFORMATIVA AI DIPENDENTI
- I CONTROLLI DEVONO RISPETTARE IL CODICE DELLA PRIVACY
- NOMINA DEL RESPONSABILE E DEGLI ADDETTI ALL'ACCESSO DELLE IMMAGINI
- FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI ADDETTI ALLA VIDEOSORVEGLIANZA
- GARANTIRE L'ACCESSO DELLE IMMAGINI AL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO
- LE IMMAGINI REGistrate VANNO CANCELLATE ENTRO 24 ORE (48 nei w.e.)
- EVITARE CHE LE IMMAGINI RIPRENADNO IN MANIERA UNIDIREZIONALE I LAVORATORI
- DIVIETO DI UTILIZZARE LE REGISTRAZIONI PER ALTRI SCOPI
- OBBLIGO DI CARTELLI VISIBILI E COMPENSIBILI CHE AVVISINO DELLA PRESENZA DI VIDEOCAMERE

Si ricorda che tutte le circolari predisposte sono anche direttamente scaricabili dal sito www.studioboller.it nella sezione riservata alle aziende.

L'argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti